



**ORIGINALE**

**COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Delibera n. 33**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

Il giorno 30/09/2020 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<b>Presente</b>		<b>Presente</b>
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – FABBRONI FLAVIANO			
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X		
7 – GURIOLI LINDA	X		
8 – LIVERANI GIULIANA			

**PRESENTI: 8**

**ASSENTI: 3**

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GIAMMARCHI UBALDO, MERENDI RICCARDO, CAGNANI CLAUDIO

Relaziona sul punto all'ordine del giorno la Dott.ssa Laura Ragazzini.

OGGETTO: approvazione aliquote IMU anno 2020

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**BUKUKAN BUKU NON UTILITARIA**

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/07/2015: "**OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)- Approvazione aliquote per l'anno 2015**", con la quale si è provveduto ad approvare la sola aliquota per le abitazioni principali, ed a prevedere un aliquota zero per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e agli altri immobili;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2015: "**OGGETTO: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2015**";
- la delibera C.C. n. 11 del 16/04/2016 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2016**" con la quale, per l'anno 2016, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2017;
- la delibera C.C. n. 11 del 31/03/2017 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2017**" con la quale, per l'anno 2017, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2016 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2017 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2017;
- la delibera C.C. n. 6 del 07/03/2018 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2018**" con la quale, per l'anno 2018, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2017 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2018;
- la delibera C.C. n. 7 del 01/03/2019 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2019**" con la quale, per l'anno 2019, venivano approvate le nuove aliquote;

VISTE le aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria determinate per l'anno 2019 :

- A) **Aliquota ridotta al 7,6 per mille** per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento

MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

- B) Aliquota ridotta al 7,6 per mille** per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) che nell'annualità 2019 risultano sfitti, **tale agevolazione decade dal giorno di locazione e/o contratto di comodato dell'immobile;**
- C) Aliquota ridotta al 8 per mille** per gli immobili iscritti nella categoria catastale del gruppo B, da C1 a C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, non rientranti nelle casistiche di cui ai punti A) e B);
- D) Aliquota al 6 per mille** per le abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto all'unità ad uso abitativo;
- E) Aliquota di base al 10,60 per mille:** per tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

CONSIDERATO che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/07/2015 è stata approvata e successivamente confermata, fino al 2019, la seguente aliquota TASI:

- a) **l'aliquota TASI del 0,33 per cento (3,3 per mille) per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1 A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;**
- b) **al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:**

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤357	60
>357	0

c) **Aliquota zero per mille per tutti gli altri immobili;**

CONSIDERATO che all'art. 1 la legge n. 160/2019 dispone:

*al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*

*al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*

*al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

*al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

*al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i*

PROBATE RECORDS  
NON UTILIZABILI

*comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;*

*al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2021/2022 e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2021/2022" con la quale si dava atto che le aliquote della nuova IMU, che prevede l'unificazione IMU-TASI, avrebbero dovuto garantire il gettito pari a quello iscritto sul bilancio di previsione 2020-2022 che corrisponde al gettito assicurato dal precedente tributo IUC (IMU-TASI);

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 414.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 94.406,92.

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in vigore nel 2019:

MAQUINA BANCARIA UCRANIANA



RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17/09/2020 avente ad oggetto: "Nomina del funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Presenti al momento della votazione nr. 7 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 7 consiglieri favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

## DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

**A) Aliquota ridotta al 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);**

**B) Aliquota ridotta al 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) che risultano sfitti, tale agevolazione decade dal giorno di locazione e/o contratto di comodato dell'immobile;**

**C) Aliquota ridotta al 8 per mille per gli immobili iscritti nella categoria catastale del gruppo B, da C1 a C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, non rientranti nelle casistiche di cui ai punti A) e B);**

**D) Aliquota al 6 per mille per le abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto all'unità ad uso abitativo;**

**E) Aliquota di base al 10,60 per mille: per tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;**

**F) Aliquota pari allo 0,00 per mille per:**

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

**G) Aliquota pari allo 0,00 per mille per:**

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, così come disposto dal comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter D.L. 201/2011, al 31 ottobre e che in caso di mancata pubblicazione da parte

**BACIATA BIANCA NON CILINDRATA**

del MEF entro il 16 novembre 2020, saranno applicabili, per il 2020, le “aliquote di base”.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 7 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 7 consiglieri favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

---

---

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Favorevole**  
Lì, 28/09/2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
( Ragazzini D.ssa Laura)

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

**Favorevole**  
Lì, 28/09/2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
( Ragazzini D.ssa Laura)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

RESEARCH CENTER FOR  
POLYMER SCIENCE  
UNIVERSITY OF TORONTO



**MACOLATI BIANCHI NON UTILIZZATI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 19. 10. 2020



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30.09.2020
- divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)